

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 579 /A del 23/11/2021 -----

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE N.
M/O/411 DEL 17.12.2019 – R.C.D. N. 442/A DI OCCUPAZIONE DI
AREE/BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA**
(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)
Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del
lago Maggiore nel Comune di Meina alla ditta **VERSACE DONATELLA**,
**tipologia di concessione: CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN
GENERE IN ACQUA** (art. 10 comma 1 lettera q) R.R. n. 13/R del
28.07.2009 e s.m.i) – **attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNESSE**. -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- richiamata la Concessione Demaniale n. M/O/411 del 17.12.2019 – R.C.D. n. 442/A, con la quale si autorizzava la Sig.ra **VERSACE Donatella**, nata a Reggio Calabria, il 2.05.1955, residente in Milano, Viale Majno 20 (c.f. VRS



DTL 55E42 H224W), a mantenere l'occupazione di alcune aree/beni demaniali siti nel comune di Meina, identificati al foglio 7 mappale 191 e 192 del CT di Meina, con canone determinato in € 4.503,96, per le seguenti tipologie di occupazione: -----

a) "Aree a terra libere da manufatti" (art. 10 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), -----

b) "Fabbricati ad uso residenziale" (art. 10 comma 1 lettera s) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), -----

c) "Darsene coperte" (art. 10 comma 1 lettera z) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), -----

d) "Darsene scoperte" (art. 10 comma 1 lettera aa) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), -----

per complessivi 264,12 mq. di occupazione, fino al 31.12.2027;-----

- vista l'istanza pervenuta in data 6.07.2021 (protocollo n. 5331), con la quale il Concessionario presentava richiesta di modifica/variante alla Concessione demaniale sopra citata, prevedendo l'ampliamento delle aree già in concessione per l'occupazione di ulteriore area in acqua per il mantenimento di tubazioni sommerse ed interrate, per complessivi ml. 27,00; -----

- visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca in data 6.09.2021 prot. 123/21; -----

- visto il nulla osta in sanatoria "ai soli fini idraulici" con prescrizioni rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, con determinazione n. 2683/A1817B/2021 del

15.09.2021; -----

- vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 482 del 23.09.2021, con la quale si assegnava la maggior area richiesta, in modifica/ampliamento alla Concessione demaniale vigente, in favore della Sig.ra Versace Donatella; -----

- Visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----

- Visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;

- Vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- Visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese"; -----

- Richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore; -----

- Vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----

- Visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 11 del 25.11.2014; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti loca-

li", alla Sig.ra: -----

VERSACE DONATELLA, nata a Reggio Calabria, il 2.05.1955, residente in Milano, Viale Majno 20 (c.f. VRS DTL 55E42 H224W), di occupare un'area demaniale in **Comune di Meina (NO)** antistante al foglio 7, mappale 192 del CT, per complessivi **27,00 ml.** (aree/beni meglio identificati nell'allegata planimetria) aventi la seguente tipologia "*Condutture cavi ed impianti in genere in acqua*" (art. 10 comma 1 lettera q) RR 13/R-2009, al di fuori delle zone portuali, per la seguente attività d'uso: **residenziali e connesse**, in modifica/variante ai contenuti della concessione demaniale n. M/O/411 del 17.12.2019 – R.C.D. n. 442/A, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2027**, a conferma dell'art. 1 della concessione demaniale n. M/O/411 del 17.12.2019 – R.C.D. n. 442/A (alla quale si rimanda per le prescrizioni previste). -----

Art. 2 – Di dare atto che l'importo del canone annuale a decorrere dal 2021 è di € **4.692,72**, con un incremento del canone di € 179,82, rispetto al canone dovuto e riferito alla Concessione Demaniale vigente e risulta regolarmente versato in data 1.03.2021 e a saldo in data 26/10/2021; -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento

del canone. -----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. -----

Art. 3 – Si dà atto della "garanzia" di € 1.554,66, fornita dal Concessionario a mezzo di versamento in favore di questo Ente in data 2.012/2019 ed a saldo in data 26/10/2021. -----

Art. 4 – Si conferma che tutte le opere **di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione,** nonché tutti gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso, sono a carico del Concessionario a conferma del precedente Art. 4 della Concessione demaniale n. M/O/411 del 17.12.2019 – R.C.D. n. 442/A. In particolare il Concessionario, così come indicato nella determinazione n. 2683/A1817B/2021 della Regione Piemonte, nonché nel parere del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca Prot. 123/21 si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: -----

a) *le opere dovranno essere eseguite e interrato in rapporto principalmente*



al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse; -----

b) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione; -----

c) le tubazioni devono essere vincolate in modo tale da garantire l'ancoraggio delle stesse e dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente al fine di evitarne il pericolo di deriva; -----

d) gli ancoraggi e le varie opere presenti dovranno essere in grado di resistere alle soluzioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio; -----

e) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizza-

zione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente), -----

- f) il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzo; -----
- g) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero; -----
- h) Le operazioni di scavo e del suo successivo riempimento per la copertura delle tubazioni debbono essere effettuate in modo da minimizzare la risospensione dei sedimenti e la diffusione del materiale fine nello strato d'acqua superficiale; -----
- i) Poiché i lavori determineranno un intorpidimento delle acque anche per l'inevitabile risospensione dei sedimenti fini, dovrà essere predisposta un'opportuna barriera galleggiante di contenimento intorno all'area di intervento che riduca la diffusione della torbida nello strato d'acqua superficiale verso il lago e le rive circostanti; -----
- j) Tutti i lavori devono essere condotti in modo da evitare la fuoriuscita ac-

cidentale di sostanze inquinanti quali oli e combustibili durante l'attività cantieristica: in caso di fuoriuscita di materiale si dovrà procedere immediatamente alla bonifica delle zone di riva e dei sedimenti lacustri contaminati; -----

k) Obbligo ittiogenico di 10.000 avannotti 4-6 cm di trota marmorata da immettere al termine dei lavori rilasciando copia dei verbali di semina all'Unione di Comuni Collinari del Vergante, Ente capofila della Gestione Associata Demanio, e al Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca. -----

Art. 5 – Il valore del presente atto, ai soli fini fiscali, è pari ad € 1.258,74 (€ 179,82 x 7 annualità). -----

Lesa li, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. MELONE Renato

La sottoscritta Versace Donatella (c.f.: VRS DTL 55E42 H224W), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente l'articolo 4 (obbligo di manutenzione).

Milano li, 26.10.2021

VERSACE DONATELLA

Donatella Versace

30/11/2021 Mod. 53°
25/10/2021
200,00 # *Antonia* in Pag. 20
Antonia SONCINI
* *Antonia* Provinciale



